

COMUNE DI FALERONE

(Provincia di Fermo)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 29 Del 28-06-2021

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI, APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.21 DEL 29.09.2014.

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 21:30, nella Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti i consiglieri:

ALTINI ARMANDO	P	CRUCIANI DAVIDE	P
LIBERATI PISANA	P	SANTONI ROBERTO	A
QUINTOZZI MARIA TERESA	P	INNAMORATI RICCARDO	A
FELICI TAINO	P	CARDENA' VERONICA	P
STORTONI LEONARDO	A	CONCETTI ARISTIDE	A
QUINTILI BENITO	P	VITTORI ENRICO	P
ARMELLINI MARCO	P		

Consiglieri assegnati n.13, in carica 13, presenti n. 9 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor ALTINI ARMANDO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale ERCOLI PASQUALE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Il Sindaco Presidente rende noto ai Signori Consiglieri i contenuti dell'atto, di seguito riportati.

Il d.lgs. 116/2020, in vigore dal settembre 2020, ha introdotto modifiche sostanziali al Codice dell'Ambiente del 2006, in particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. In primo luogo, molti rifiuti che prima erano considerati speciali, quindi provenienti da particolari attività produttive sono diventati rifiuti urbani; inoltre, sono eliminati tutti i riferimenti contenuti nei regolamenti comunali che prevedevano l'assimilazione dei rifiuti urbani a quelli speciali. L'elenco delle attività che producono rifiuti urbani è legislativamente previsto e con il nuovo quadro normativo, i rifiuti sono classificati in urbani e speciali e, secondo il livello di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi. La prima conseguenza della classificazione dei rifiuti come urbani è la sua gestione diretta da parte del servizio pubblico, gestione che non è derogabile in quanto si tratta di avviare il rifiuto urbano a smaltimento. Viceversa, le aziende non sono più obbligate a rivolgersi ad un gestore pubblico per il conferimento dei propri rifiuti e possono scegliere un gestore privato, con la conseguenza che sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti. Le aziende che scelgono un operatore pubblico sono vincolate a tale operatore per un periodo non superiore a cinque anni. Il Sindaco afferma che l'entrata in vigore del d.lgs. 116/2020 determina incertezze e criticità per i Comuni, con possibili ricadute negative sulle tariffe, poiché l'uscita delle aziende porterà ad una perdita del gettito tariffario a fronte della sostanziale invarianza dei costi fissi del sistema di raccolta rifiuti. Il Sindaco, al termine della relazione apre la discussione e sottopone a votazione del Consiglio le modifiche al Regolamento Tari vigente, predisposte dal Servizio Finanziario, per adeguarlo alle nuove disposizioni legislative

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio del Responsabile del Servizio Finanziario, allegato al presente atto e parte integrante di esso;

Ritenuto di deliberare in merito;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla competenza deliberativa del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione redatto secondo quanto disposto dall'articolo 239 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Con 9 voti favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano, su 9 consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Sindaco Presidente;

DELIBERA

- **Il documento istruttorio** costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e quale motivazione di esso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- **Di approvare** le seguenti modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.09.2014, nel testo modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 19 del 20.05.2015 e n. 38 del 29.09.2020:
 - all' **Art.2 Gestione e classificazione dei rifiuti**, commi 4, 5, 6 e inserimento comma 7;
 - all' **Art.3 Rifiuti assimilati agli urbani – ABROGATO**
 - all' **Art.4 Rifiuti speciali non assimilati– ABROGATO**

- all' *Art.7 Presupposto per l'applicazione del tributo*, abrogazione dei commi 8 e 9;
- all' *Art.8 Soggetti Passivi*, commi 1 e 4;
- all' *Art.10 Esclusione dall'obbligo di conferimento*, comma 1
- all' *Art.11 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio*, commi 1,2,3, 5 e abrogazione del comma 4,
- all' *Art.14 Determinazione della tariffa*, comma 2 e abrogazione del comma 3;
- all' *Art.15 Articolazione della tariffa*, comma 1 e 2, inserimento comma 3;
- all' *Art.17 Tariffa per utenze Domestiche*, commi 1, 2 e 3;
- all' *Art.19 Tariffa per utenze Non Domestiche*, comma 1, inserimento dei commi 2 e 3;
- all' *Art.20 Classificazione delle utenze Non Domestiche*, commi 1 e 2;
- all' *Art.24 Riduzione per utenze domestiche*, abrogazione del comma 3, inserimento del comma 4;
- all' *Art.26 Riduzioni per il riciclo*, comma 1;
- all' *Art.27 Ter Agevolazioni per avvio al recupero dei rifiuti urbani*, inserimento intero articolo;
- all' *Art.27 quater Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta*, inserimento intero articolo;
- all' *Art.30 Cumulo di riduzioni e agevolazioni*

Secondo lo schema riportato nell'allegato B) che unito alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale.

- **Di allegare** alla presente il testo coordinato del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), comprensivo delle modifiche e delle integrazioni sopra richiamate, è allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (Allegato C);
- **Di prendere atto** che le modifiche al già menzionato Regolamento entrano in vigore con effetto dal 01.01.2021.
- **Di provvedere** a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. 360/1998.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere e con la stessa votazione riportata in premessa, accertata e proclamata dal Sindaco - Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Considerato che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato alla erogazione ed alla fruizione di servizi comunali, e composta da tre distinti tributi: Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738 della Legge n.160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), istituita con L.n.147/2013, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Richiamati

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- l'art. 1, comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.09.2014, modificato:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 20.05.2015;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29.09.2020;

Considerato che:

- l'applicazione di una tariffa monomia ai sensi del comma 652 della Legge 147 del 27.12.2013, determinata sulla base di coefficienti di produttività qualitativi e quantitativi definiti da rilevazioni non più aggiornate ai tempi attuali, è operativamente inadeguata ad un metodo per la definizione delle componenti di costo prettamente duale;
- l'art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 riporta "È approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani..". La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2, è "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani". Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.
- l'art. 3, comma 2, riporta "La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione".

Richiamata

- la deliberazione ARERA 443 del 31 ottobre 2019 che obbliga il gestore a riformulare i piani economici finanziari dei rifiuti, con modalità di computo dei costi ben diversa rispetto al sistema

fondato sul DPR 158/99, con la quale ha definito i criteri per la redazione del PEF TARI 2020 e dei Listini Tariffari attraverso:

- Criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio per la gestione dei rifiuti;
- Criteri di investimento del servizio integrato dei rifiuti;
- Criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;

Dato atto che:

- si è ravvisata la necessità di adeguare il vigente Regolamento comunale di applicazione della TARI, al fine di applicare il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158 del 1999 in relazione agli artt. n.14, n.15, n.17, n.19 e n.20

Considerato che:

- il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:
 - sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
 - sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006 ;
- il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1 lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2021.
- è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate.

Di seguito le principali novità che interessano il regolamento TARI.

1. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale.
2. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3.
3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.
4. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d);

- e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.
5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.

Considerato che si è resa necessaria l'introduzione di un nuovo comma nell'art. 24 del vigente regolamento, che tenga conto di quanto previsto dall'art. 1 comma 48 L.30 dicembre 2020 n.178: a decorrere dal 01/01/2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Esaminata la bozza allegata contenente alcune modifiche al regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI),

Considerato che:

- l'art. 106 co. 3 bis del D.L. n.34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77 differisce al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151 co. 1 del D.Lgs. n. 267/ 2000 sopra richiamato;
- con decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 12 gennaio 2021 e previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, è stata disposta la proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte dei Comuni al 31 marzo 2021;
- Con D. Ln. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Richiamato altresì l'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000 il quale dispone che, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente **“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.**

Dato atto che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.

214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Atteso che sul presente atto viene acquisito il parere del Revisore dei Conti;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- Responsabile del Servizio interessato: “Si attesta la regolarità tecnica del presente atto”;
- Responsabile del Servizio Finanziario: “Valutati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, si attesta la regolarità contabile del presente atto (art. 49 c.1-art. 147-bis-c.1, TUEL)”;

Tutto ciò premesso;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

- Per i motivi esposti in premessa che sono di seguito interamente richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare le modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI),
 - approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.09.2014 e modificato:
 - con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 20.05.2015, all'art.36, comma 3;
 - con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29.09.2020, l'art. 13, comma 2, l'art.14 comma2, introduzione dell'art. 27 bis, art. 36, limitatamente all'annualità 2020;
 - all' **Art.2 Gestione e classificazione dei rifiuti**, commi 4, 5, 6 e inserimento comma 7;
 - all' **Art.3 Rifiuti assimilati agli urbani – ABROGATO**
 - all' **Art.4 Rifiuti speciali non assimilati– ABROGATO**
 - all' **Art.7 Presupposto per l'applicazione del tributo**, abrogazione dei commi 8 e 9;
 - all' **Art.8 Soggetti Passivi**, commi 1 e 4;
 - all' **Art.10 Esclusione dall'obbligo di conferimento**, comma 1
 - all' **Art.11 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**, commi 1,2,3, 5 e abrogazione del comma 4,
 - all' **Art.14 Determinazione della tariffa**, comma 2 e abrogazione del comma 3;
 - all' **Art.15 Articolazione della tariffa**, comma 1 e 2, inserimento comma 3;
 - all' **Art.17 Tariffa per utenze Domestiche**, commi 1, 2 e 3;

- all' **Art.19 Tariffa per utenze Non Domestiche**, comma 1, inserimento dei commi 2 e 3;
- all' **Art.20 Classificazione delle utenze Non Domestiche**, commi 1 e 2;
- all' **Art.24 Riduzione per utenze domestiche**, abrogazione del comma 3, inserimento del comma 4;
- all' **Art.26 Riduzioni per il riciclo**, comma 1;
- all' **Art.27 Ter Agevolazioni per avvio al recupero dei rifiuti urbani**, inserimento intero articolo;
- all' **Art.27 quater Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta**, inserimento intero articolo;
- all' **Art.30 Cumulo di riduzioni e agevolazioni**

secondo lo schema riportato nell'allegato B) che unito alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

- di dare atto pertanto che il testo coordinato del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), comprensivo delle modifiche ed integrazioni citate, è allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (Allegato C);
- di prendere atto che le modifiche al già menzionato Regolamento entrano in vigore con effetto dal 01.01.2021;
- di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Inoltre, vista l'urgenza di provvedere,

SI PROPONE AL CONSIGLIO

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **ALTINI ARMANDO**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità, esprime parere in ordine alla regolarità contabile

attestante la copertura finanziaria della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ALTINI ARMANDO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ALTINI ARMANDO

IL Segretario Comunale
F.to ERCOLI PASQUALE

Prot. n. del 24-07-2021

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 24-07-2021

IL Vice Segretario Comunale
F.to Nardi Daniele

E' conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, 24-07-2021

IL Vice Segretario Comunale
Nardi Daniele

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 24-07-21 al 08-08-21 senza reclami.
- è divenuta esecutiva il giorno 28-06-21:
 - ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4);
 - ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li 24-07-2021

IL Segretario Comunale
ERCOLI PASQUALE